

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di:
 - a) acconciatore, ai sensi della legge n. 174/05 e della Legge 1142/70;
 - b) estetista, tatuaggio e piercing, ai sensi della legge regionale n. 28/04 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Regionale di attuazione DPGR 2\10\2007 n. 47\ r approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 01.10.2007.
2. E' fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di cui al comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.
4. Le imprese possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, in occasione di cerimonie o di eventi particolari, oppure in caso cui il cliente sia impegnato nella partecipazione o organizzazione di attività sportive, manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o a eventi fieristici o promozionali.
5. E' vietato lo svolgimento delle attività di acconciature, estetista e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o su posteggio.

Titolo II ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'attività di "acconciatore" comprende le prestazioni indicate nell'art. 2 della Legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore".
2. Si definisce attività di "barbiere" quella di coloro che sono in possesso della sola qualifica di barbiere ed esercitano l'attività tradizionale esclusivamente di barbiere; i barbieri possono continuare lo svolgimento di tale attività fino a cessazione.

3. Le attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell' esercente purché i locali, siano adibiti in modo esclusivo all' esercizio delle stesse e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come residenza, nonché rispondano ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e gestionali prescritti dal presente regolamento all' art.6, comma 2. Quando l' attività si svolge presso l' abitazione dell' esercente è obbligatoria l' apposizione di una targa all' esterno dell' edificio, visibile dalla pubblica via.

4. Gli acconciatori, nei locali in cui svolgono l' attività, possono vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, così come previsto dal comma 5 dell' art. 2 della Legge n. 174/05; in questo caso non si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia di commercio al dettaglio.

5. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi indicati dall' art.2, comma 1 della Legge 174/05, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

6. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l' obbligo di esporre al pubblico, nei locali sede dell' attività:

- a) la dichiarazione di inizio attività e/o altro titolo abilitativo all' attività di cui al presente regolamento e tenere a disposizione degli organi di vigilanza eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
- b) l' orario di apertura e chiusura adottato dall' esercizio nel rispetto delle vigenti ordinanze sindacali in materia. Tale orario deve essere, altresì, visibile dall' esterno;
- c) le tariffe delle prestazioni praticate.

7. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

1. Per l' esercizio dell' attività di acconciatore occorre:

- a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
 - del titolare nell' impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - dell' amministratore unico nelle società a responsabilità limitata di cui all' art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
 - del direttore tecnico.
- b) il possesso delle qualificazioni professionali di cui all' art. 3 della Legge n. 174/05;
- c) la localizzazione dell' attività in locali idonei sotto il profilo della destinazione d' uso: sono consentite la destinazione d' uso artigianale e quella commerciale, ad esclusione delle attività svolte presso il domicilio dell' esercente, per locali ubicati in zone urbanisticamente compatibili con l' attività stessa nonché conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Titolo III

ATTIVITA' DI ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DELL' ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Le attività di estetista, tatuaggio e piercing comprendono le prestazioni ed i trattamenti individuati dalla Legge Regione Toscana n. 28/04 e dal Regolamento di attuazione D.P.G.R. 2\10\2007 n. 47\R.
2. Le attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente purché i locali siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come residenza, nonché rispondano ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e gestionali prescritti dal presente regolamento all'art.6, comma 1. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via.
3. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia di commercio al dettaglio.
4. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo di esporre al pubblico, nei locali sede dell'attività:
 - a) la dichiarazione di inizio attività o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
 - b) l'orario di apertura e chiusura adottato dall'esercizio nel rispetto delle vigenti ordinanze sindacali in materia. Tale orario deve essere, altresì, visibile dall'esterno;
 - c) le tariffe delle prestazioni praticate.
5. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

1. Per l'esercizio dell'attività di estetista, tatuaggio e piercing occorre:
 - a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - dell'amministratore unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;

- b) il possesso delle qualificazioni professionali di cui alla legge alla L.R n. 28/04 e del regolamento regionale di attuazione (D.P.G.R. 2\10\2007 n. 47\R);
- c) la localizzazione dell'attività in locali idonei sotto il profilo della destinazione d'uso: sono consentite la destinazione d'uso artigianale e quella commerciale, ad esclusione delle attività svolte presso il domicilio dell'esercente, per locali ubicati in zone urbanisticamente compatibili con l'attività stessa nonché conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 6 - REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E IGIENICO SANITARI

1. I requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per le attività di estetista, tatuaggio e piercing, sono quelli definiti dal DPGR 2\10\2007 n. 47\ r “ Regolamento di attuazione alla LR 31\5\2004 n. 28 “.

2. Per le attività di acconciatore, fino all'entrata in vigore della specifica normativa regionale, si applicano le seguenti disposizioni:

A) LOCALI:

Per i locali e gli ambienti di lavoro si rinvia agli indirizzi tecnici di igiene edilizia elaborati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Regione Toscana.

In particolare, tutti gli impianti tecnici e tecnologici devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti.

B) ATTREZZATURE:

- 1) per quanto possibile, deve essere utilizzato materiale monouso soprattutto se si tratta di strumenti taglienti. Tutte le attrezzature, se reimpiegate, debbono comunque essere accuratamente lavate e disinfettate mediante appositi apparecchi sterilizzanti che assicurino massima garanzia (stufette a secco, sterilizzatori al quarzo);
- 2) dotazione di biancheria pulita o monouso per ogni cliente in appositi armadi;
- 3) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti;
- 4) i sedili con appoggiatesta devono essere disinfettabili o muniti di salviette da cambiarsi per ogni persona;
- 5) armadietti per la conservazione del vestiario del personale a doppio scomparto.

C) PERSONALE:

- 1) il personale addetto all'esercizio di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento è tenuto ad indossare sopravvesti pulite durante il lavoro;
- 2) al personale addetto a particolari prestazioni o interventi, tipici dell'attività di estetista, è raccomandato l'uso di guanti monouso.

ARTICOLO 7 - ABILITAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modifiche, variazioni o adeguamenti dei locali di esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono subordinate a

dichiarazione preventiva di inizio attività presentata al Comune ove si svolge l'attività e possono essere iniziate dalla data di presentazione della dichiarazione completa della documentazione richiesta.

2. Sono soggetti a comunicazione, da presentare entro 60 giorni dall'avvenuta modifica:
- le trasformazioni societarie di imprese già esistenti, le modifiche della compagine societaria nelle società di persone ed eventualmente, se diverso dai soci, del legale rappresentante;
 - la variazione nella designazione del direttore tecnico;
 - la variazione del legale rappresentante o comunque di chi ha poteri di amministrazione nelle società di capitali.

ARTICOLO 8 - CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

1. Le dichiarazioni di inizio attività devono effettuarsi su apposita modulistica predisposta dai competenti uffici dell'Amministrazione comunale; la modulistica deve essere compilata in ognuna delle parti indicate, in relazione al tipo di attività da svolgere.

2. Nella Dichiarazione di Inizio Attività, devono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i seguenti requisiti:

- a) requisiti professionali di cui alla legge n. 174/2005 per i dichiaranti l'inizio di attività di acconciatore;
- b) requisiti professionali di cui alla LRT n. 28/2004 ed al DPGR 2/10/2007 n. 47/R, per i dichiaranti l'inizio di attività di estetista;
- c) requisiti professionali di cui alla legge RT 28/2004 ed al DPGR 2/10/2007 n. 47/R, per i dichiaranti l'inizio di attività di tatuaggio e piercing.
- c) requisiti di onorabilità;
- d) (nel caso di società): indicazione degli estremi dell'atto costitutivo e statuto, stipulato nelle forme previste dalla vigente normativa in materia;
- e) (nel caso di cittadino extra-comunitario): essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

Deve essere altresì dichiarato:

- a) disponibilità dei locali;
- b) di aver rispettato relativamente ai locali dell'esercizio:
 - il regolamento locale di Polizia Urbana;
 - il regolamento edilizio;
 - le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso
 - le norme in materia igienico – sanitaria
 - le norme in materia di impatto acustico, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rifiuti ed altre norme rilevanti per l'esercizio dell'attività.

3. La suddetta dichiarazione dovrà essere corredata della sotto elencata documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati e registrati all'Ufficio del Registro: in alternativa copia della visura camerale;
- b) copia permesso di soggiorno, in caso di cittadino extracomunitario;
- c) copia certificazione attestante la qualifica professionale, rilasciato dalla C.P.A. in caso di attività di acconciatore e/o diploma/attestazione di abilitazione professionale per attività di estetista;
- d) planimetria e sezioni dei locali in scala da 1/100, con indicazione della destinazione d'uso, delle superfici finestrate, delle altezze di ogni singolo locale, dell'ubicazione delle macchine, delle apparecchiature, delle attrezzature e degli impianti nonché il percorso degli scarichi delle acque reflue;
- e) ubicazione generale del fabbricato in scala idonea (es. 1:2000);

- f) copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti corredate dagli allegati obbligatori;
- g) relazione tecnica con indicazione dettagliata del tipo di attività;
- h) protocollo igienico-sanitario di pulizia e sanificazione dei locali ed altri protocolli specifici per l'attività;
- i) dichiarazione di modalità di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività;
- j) dichiarazione e/o valutazione di impatto acustico.

4. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della DIA gli uffici comunali competenti possono richiedere l'integrazione degli atti o documenti necessari, che devono pervenire all'Amministrazione Comunale entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

5. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

6. Il comune trasmette la dichiarazione d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo per quanto di propria competenza.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE E CHIUSURA DELL'ATTIVITA'

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o causa di morte, comporta il diritto all'esercizio dell'attività a condizione che l'impresa subentrante sia in possesso dell'abilitazione professionale; dovrà in ogni caso essere dichiarato dall'avente diritto che non sono intervenute modifiche o variazioni nei locali, negli impianti e nell'attività esercitata. La dichiarazione preventiva di cui all'art.7, comma 1, deve essere presentata, in ogni caso, entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento di azienda, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività.

2. Nei casi di invalidità, di decesso, di intervenuta sentenza che dichiari l'inabilitazione o l'interdizione del titolare di impresa artigiana, si applicano le disposizioni dell'art. 5 della L. 443/85, ed il coniuge e i figli possono acquisire la titolarità dell'azienda ed il diritto ad esercitare l'attività per il periodo previsto dalla norma suddetta, purché si provveda entro tre mesi dal verificarsi dell'evento alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

3. Per le imprese non artigiane si applicano le norme del codice civile, fermo restando l'obbligo del possesso dell'abilitazione professionale da parte di chi svolge l'attività.

4. Il comune, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività, o qualora l'attività sia svolta in contrasto con le norme della legge statale, regionale e dei regolamenti di attuazione, può sospendere l'attività previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalla diffida stessa. Se al termine del periodo di sospensione l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune dispone la chiusura dell'attività.

5. Il titolare dell'attività può chiedere al comune la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a dodici mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività. Eventuali proroghe possono essere concesse per gravi motivi debitamente comprovati .

6. La chiusura dell'esercizio per cessazione dell'attività è soggetta alla comunicazione al comune entro 30 giorni.

ARTICOLO 10 - CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra, ai fini del controllo delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Capo I Sezioni I e II della legge n°689 del 24.11.1981.

3. Ogni singola violazione del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

4. L'esercizio delle prestazioni di cui al presente regolamento effettuate in difetto del previsto titolo autorizzatorio o in mancanza dei requisiti previsti, comporta altresì l'immediata cessazione dell'attività in essere, da disporsi mediante ordinanza da parte dell'autorità competente.

ARTICOLO 11 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione .

Da tale data viene abrogato il precedente regolamento in materia nonché tutte le norme comunali con esso incompatibili.

INDICE

SOMMARIO

Titolo I.....	1
PRINCIPI GENERALI	1
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	1
Titolo II	1
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE	1
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	1
ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'	2
Titolo III.....	3
ATTIVITA' DI ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING	3
ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DELL' ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	3
ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'	3
Titolo IV.....	4
DISPOSIZIONI COMUNI	4
ARTICOLO 6 - REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E IGIENICO SANITARI	4
ARTICOLO 7 - ABILITAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'	4
ARTICOLO 8 - CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'	5
ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO, SOSPENSIONE E CHIUSURA DELL'ATTIVITA'	6
ARTICOLO 10 - CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	7
ARTICOLO 11 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO.....	7